



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011

### **Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 sono state pubblicate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 in attuazione a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Ai sensi del Paragrafo 17.1 delle suddette Linee guida, le Regioni possono procedere alla identificazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie e o dimensioni di impianti FER.

In attuazione di tale disposizione, gli Assessorati Difesa dell'Ambiente, Industria, Enti Locali Finanze e Urbanistica, Agricoltura e Riforma Agropastorale, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno avviato la suddetta istruttoria per l'individuazione delle aree e dei siti non idonei. In tale operazione si è tenuto conto delle peculiarità del territorio regionale, cercando così di conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili.

Le presenti disposizioni si applicano agli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, di potenza superiore a 3 kWp. Non rientrano in tale categoria gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, barriere acustiche, tettoie e pensiline, così come definiti dal D.M. 6 Agosto 2010 e ss.mm.ii.

E' comunque fatta salva la necessità di acquisire tutte le altre eventuali autorizzazioni e/o pareri previsti dalla normativa vigente o da specifici regolamenti comunali (es. Autorizzazione Unica; Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale; Valutazione di Incidenza, Autorizzazione Paesaggistica, etc.)

Nelle tabelle che seguono si sono rappresentate le tipologie di aree non idonee individuate a seguito della istruttoria effettuata (la quale ha tenuto conto delle aree indicate nell'Allegato 3, lettera *f* delle Linee Guida Ministeriali).

Il riconoscimento di non idoneità di una specifica area dipende anche dalle caratteristiche dimensionali dell'impianto da realizzare. In particolare, nelle tabelle che seguono si sono suddivisi gli impianti nelle seguenti tre classi dimensionali:

- Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp;
- Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp;
- Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp;

Si ricorda a tal proposito che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia europea, non è consentita una segmentazione degli interventi in distinte e procrastinate progettazioni, tale da eludere la normativa in materia di tutela ambientale (ad esempio la sottoposizione ai procedimenti di VIA dei progetti), del paesaggio, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, nonché tale da sottrarsi agli obiettivi che l'applicazione del D.Lgs. 387/2003 si propone al fine di garantire il corretto inserimento degli impianti sul territorio. L'istruttoria, in altre parole, dovrà tenere conto della situazione di base in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e, in particolare, del cumulo con altri progetti (in istruttoria o già autorizzati).



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le tabelle riportano inoltre:

- La tipologia di aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio;
- I riferimenti attuativi di ogni specifica area (ad esempio: eventuale fonte del dato, il provvedimento normativo o il riferimento a una specifica categoria delle norme del PPR);
- Il codice identificativo dell'area;
- La descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati per le aree medesime.

L'ultima tabella allegata indica le <<aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (*brownfield*), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati>> (paragrafo 16 comma 1 lettera d) delle Linee Guida Ministeriali).

Tali aree, definite genericamente "*brownfield*" costituiscono aree preferenziali dove realizzare gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo. L'utilizzo di tali aree per la installazione dei suddetti impianti, nel rispetto dei criteri rappresentati nella ultima colonna della tabella, costituisce elemento per la valutazione positiva del progetto.

Pertanto, non è possibile escludere che gli impianti ricadenti al di fuori di tali aree definite "*brownfield*" e allo stesso tempo al di fuori delle aree non idonee, ovvero gli impianti che, pur ricadendo all'interno delle aree *brownfield* non ne rispettano i criteri di installazione ivi previsti, possano comportare criticità nella valutazione del progetto e conseguente difficoltà nell'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi e di compatibilità ambientale necessari (es. assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale; Compatibilità Paesaggistica, Valutazione d'Incidenza, etc.). E' opportuno precisare che, anche nel caso di impianti ricadenti all'interno delle aree "*brownfield*" che rispettano i criteri di installazione ivi previsti, potranno emergere eventuali criticità specifiche del sito e/o del progetto sottoposto a valutazione.

Si fa inoltre presente che, se su di un sito si sovrappongono previsioni di tutela derivanti da differenti tipologie di aree non idonee, si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.

In deroga a tale disposizione, la condizione di non idoneità derivante dalla presenza di aree istituzionalmente tutelate (codici 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3), di aree seminaturali (codice 8.4.2) nonché di aree dichiarate di notevole interesse pubblico (codice 1.4) non si applica alle aree *brownfield* definite "*industriali, artigianali, di servizio*" (codice A 1.1), fermo restando quanto stabilito negli artt. 25, 26, 27, 33, 34, 35 e 36 delle NTA del PPR.

L'Allegato B.1, infine, fornisce facsimile di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione da presentare obbligatoriamente, ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., contestualmente all'istanza di verifica/VIA, di Autorizzazione Unica, ovvero di Denuncia di Inizio Attività comunale.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
<p><b>1) I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;</b></p>	<p><i>I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO alla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida</i></p>	<p>Complesso nuragico di Barumini e relativa buffer zone (Fonte sito Unesco - <a href="http://whc.unesco.org/en/list/833">http://whc.unesco.org/en/list/833</a>)</p>	1.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Il World Heritage Committee ha inserito Il complesso nuragico di Barumini nella World Heritage List nel 1997 in considerazione del fatto che il nuraghe di Sardegna, di cui Su Nuraxi è l'esempio per eccellenza, rappresenta una risposta eccezionale per condizioni politiche e sociali, in quanto fa un uso ingegnoso e innovativo dei materiali e delle tecniche a disposizione della una comunità preistorica isolana.</p> <p>L'inserimento di impianti a terra comprometterebbe le caratteristiche di visione che hanno portato l'inserimento del bene nell'elenco UNESCO.</p>
	<p><i>Le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004;</i></p>	<p>Fonte dei dati: Soprintendenze territorialmente competenti (<a href="http://www.sardegna.beniculturali.it">www.sardegna.beniculturali.it</a> - <a href="http://www.benitutelati.it">www.benitutelati.it</a>)</p>	1.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Art. 20 del D.lgs. 42/2004 "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione".</p> <p>I beni tutelati rappresentano un interesse storico, artistico, archeologico che non è compatibile con le forme tipiche degli impianti a terra.</p>
	<p><i>Gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett a e b del D.Lgs. 42/2004;</i></p>	<p>Beni Paesaggistici di cui all'art.47 comma 2 lettera a) delle NTA del PPR e relativa fascia di rispetto (qualora sussista un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a e b del comma 1 dell'articolo 136)</p> <p>(Fonte: nella cartografia allegata al PPR sono rappresentati i vincoli architettonici ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004</p> <p><a href="http://webgis.regione.sardegna.it/scaricocartografiaETL/PPR/vincoli.zip">http://webgis.regione.sardegna.it/scaricocartografiaETL/PPR/vincoli.zip</a> )</p>	1.3	NON IDONEA * * ad esclusione degli impianti ricadenti all'interno della relativa fascia di rispetto	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Art. 131 del D. Lgs. 42/2004: "... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".</p> <p>Il notevole interesse pubblico è dovuto alla singolarità e al valore intrinseco del bene tutelato, che verrebbe compromesso dalla realizzazione degli impianti.</p>
	<p><i>Le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett c e d del D.Lgs. 42/2004;</i></p>	<p>Beni Paesaggistici di cui all'art.47 comma 2 lettera a) delle NTA del PPR e relativa fascia di rispetto (qualora sussista un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree indicate alle lettere c e d del comma 1 dell'articolo 136)</p>	1.4	-	-	NON IDONEA	<p>I beni tutelati sono di tipo areale e non è possibile indicare una incompatibilità a priori: la realizzazione degli impianti è comunque condizionata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</p>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
<p><b>2) Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;</b></p>	<p><i>Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;</i></p>	<p>Strade e ferrovie a specifica valenza paesaggistica e panoramica di cui all'art. 54 comma 1 lettera a) delle NTA del PPR</p> <p>A titolo indicativo tali elementi connettivi sono rappresentati nella cartografia allegata al PPR da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strade a specifica valenza paesaggistica e panoramica</li> <li>- strade statali e provinciali a specifica valenza paesaggistica e panoramica</li> <li>- strade statali e provinciali a specifica valenza paesaggistica e panoramica di fruizione turistica</li> <li>- impianti ferroviari lineari a specifica valenza paesaggistica e panoramica</li> </ul> <p><a href="http://webgis.regione.sardegna.it/scaricocartografiaE/TL/PPR/reteStradale.zip">http://webgis.regione.sardegna.it/scaricocartografiaE/TL/PPR/reteStradale.zip</a></p>	2.1				<p>Tale categoria non comporta una identificazione a priori di area non idonea ma suggerisce un livello di attenzione e di criticità per gli impianti che risultano adiacenti a tali elementi connettivi a specifica valenza paesaggistica e panoramica</p>
		<p>Aree del territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 40% (artt. 31 e 32 delle NTA del PPR)</p> <p>A titolo indicativo tali aree possono essere identificate tramite elaborazione sul Modello Digitale del Terreno:</p> <p><a href="http://www.sardegna territorio.it/webgis/catalogodati/ricercasemplice">http://www.sardegna territorio.it/webgis/catalogodati/ricercasemplice</a></p>	2.2	<b>NON IDONEA</b>	<b>NON IDONEA</b>	<b>NON IDONEA</b>	<p>Art. 32 comma 1 del PPR: Nelle aree a forte acclività, qualora non contigue ai centri abitati, sono preclusi gli interventi di nuova edificazione e comunque ogni trasformazione che ne comprometta l'equilibrio geomorfologico e idrogeologico.</p> <p>La realizzazione di impianti fotovoltaici di qualunque taglia in tali aree potrebbe compromettere il rispetto dell'assetto paesaggistico e l'integrità visuale e i valori estetici identitari del contesto, nonché il regime idraulico e la permeabilità dei suoli</p>
<p><b>3) Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;</b></p>	<p><i>Rientrano in questa tipologia le Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale e relative fasce di rispetto di cui agli artt. 47, 48, 49 e 50 delle NTA del PPR;</i></p>	<p>Beni Paesaggistici di cui all'art.47 comma 2 lettere b) e c) e art. 48 comma 1 lettera a) delle NTA del PPR e relative fasce di rispetto</p> <p>Non sono compresi in tale fattispecie i beni di cui al comma 1 dell'art. 136 e di cui alle lettere h) e m) dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, in quanto regolamentati nello specifico dai codici 1.3, 1.4, 11.5 e 11.6</p>	3.1	<b>NON IDONEA *</b> <b>* ad esclusione degli impianti ricadenti all'interno della relativa fascia di rispetto</b>	<b>NON IDONEA</b>	<b>NON IDONEA</b>	<p>PPR - Art.49 c.1. lett. c): "la delimitazione dell'area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura, anche sugli edifici e sui manufatti, e le assoggetta all'autorizzazione paesaggistica"</p>
		<p>Beni Identitari di cui all'art.47 comma 3 e art. 48 comma 1 lettera b) delle NTA del PPR e relative fasce di rispetto</p>	3.2	<b>NON IDONEA *</b> <b>* ad esclusione degli impianti ricadenti all'interno della relativa fascia di rispetto</b>	<b>NON IDONEA</b>	<b>NON IDONEA</b>	<p>PPR - Art. 9 c.6 "Nella localizzazione dei beni identitari la Regione o i Comuni provvedono a delimitare l'area finalizzata alla salvaguardia per la migliore riconoscibilità delle specificità storiche e culturali dei beni stessi, in base alle loro caratteristiche. In tal caso la delimitazione dell'area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura, soggetta all'autorizzazione di cui al comma 3 e 4 del presente articolo."</p>



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati	
<p><b>4) Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;</b></p>	<p>Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;</p> <p>Parchi, riserve e monumenti naturali di cui alla L.R. 31/89</p> <p>fonte: <a href="http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/">http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/</a></p>	<p>Le aree naturali protette istituite ai sensi della L. 394/91</p>	<p>Parco Area A (riserva integrale)  ovvero area parco priva di zonizzazione</p>	<p>4.1</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>L'art. 12 della L. 394/1991 determina le aree A come "riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità".</p> <p>In ogni caso in tali riserve integrali la realizzazione di impianti FV a terra provocherebbe un elevato impatto ambientale.</p>
			<p>Parco Area B (riserva generale orientata)</p>	<p>4.2</p>	<p>-</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>L'art. 12 della L. 394/1991 individua le aree B come "riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco".</p> <p>Ferma restando l'incompatibilità tra tali obiettivi ed impianti medio-grandi, sono ammissibili impianti di taglia inferiore a 20 kW, in quanto occupano una superficie areale di modesta entità e pertanto non comportano un elevato impatto ambientale.</p>
			<p>Parco Area C</p>	<p>4.3</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>L'art. 12 della L. 394/1991 individua le aree C come "aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità".</p> <p>Le zone C sono a minore livello di tutela, nelle quali si possono attuare comunque attività solo di tipo tradizionale e la realizzazione di impianti di taglia superiore di 200 kW comprometterebbe comunque un utilizzo del suolo non in linea con gli obiettivi di conservazione.</p>
			<p>Parco Area D</p>	<p>4.4</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>Le aree D sono individuate all'art. 12 della L. 394/1991 come "aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori".</p> <p>Resta inteso che ricadendo comunque tali aree all'interno della perimetrazione del parco non sono ammissibili impianti di grande taglia in quanto ad impatto ambientale non trascurabile.</p>



Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)		Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
<p><b>4) Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;</b></p>	<p>Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;</p>	<p>Le aree naturali protette istituite ai sensi della L. 394/91</p>	<p>Riserva naturale</p>	<p>4.5</p>	<p><b>NON IDONEA</b></p>	<p><b>NON IDONEA</b></p>	<p><b>NON IDONEA</b></p>	<p>L'art.2 della L. 394/1991 individua le riserve come "aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche"</p> <p>L'inserimento di impianti nelle Riserve Naturali può compromettere gli equilibri ecologici oggetto di tutela.</p>
	<p>Parchi, riserve e monumenti naturali di cui alla L.R. 31/89</p> <p>fonte: <a href="http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/">http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/</a></p>	<p>Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali regionali, istituite ai sensi della L.R. 31/1989</p>	<p>Parchi naturali</p>	<p>4.6</p>	<p>-</p>	<p><b>NON IDONEA</b></p>	<p><b>NON IDONEA</b></p>	<p>La L.R. 31/1989 – Art. 2 definisce &lt;&lt; parchi naturali le aree costituite da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzate in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue zone nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili. &gt;&gt;</p> <p>l'inserimento di impianti di taglia media o grande può compromettere gli equilibri ecologici oggetto di tutela</p>
			<p>Riserve naturali</p>	<p>4.7</p>	<p>-</p>	<p><b>NON IDONEA</b></p>	<p><b>NON IDONEA</b></p>	<p>La L.R. 31/1989 – Art. 3 definisce &lt;&lt; i territori che, per la salvaguardia dei valori naturalistici, culturali, storici, sono organizzati in modo da conservare l'ambiente nella sua integrità.&gt;&gt;</p> <p>l'inserimento di impianti di taglia media o grande può compromettere gli equilibri ecologici oggetto di tutela</p>
			<p>Monumenti naturali</p>	<p>4.8</p>	<p><b>NON IDONEA</b></p>	<p><b>NON IDONEA</b></p>	<p><b>NON IDONEA</b></p>	<p>La L.R. 31/1989 – Art. 4 definisce &lt;&lt; monumenti naturali singoli elementi o piccole superfici di particolare pregio naturalistico o scientifico, che debbono essere conservati nella loro integrità.&gt;&gt;</p> <p>Pertanto l'inserimento di impianti, anche di piccola taglia, può compromettere gli equilibri ecologici oggetto di tutela</p>



Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
5) Le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;	Le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar	<p>Nella Regione Sardegna risultano le seguenti zone umide ai sensi della convenzione Ramsar (Fonte: <a href="http://www.ramsar.org/pdf/sitelist.pdf">http://www.ramsar.org/pdf/sitelist.pdf</a>)</p> <p>Stagno di Cábras 28/03/79 - 3,575 ha 39°57'N 008°29'E  * Stagno di Cagliari 14/12/76 - 3,466 ha 39°12'N 009°03'E  * Stagno di Corru S'Ittiri, Stagni di San Giovanni Marceddi 28/03/79 - 2,610 ha 39°44'N 008°30'E  * Stagno di Mistras 03/05/82 - 680 ha 39°54'N 008°28'E  * Stagno di Molentargius 14/12/76 - 1,401 ha 39°14'N 009°10'E  * Stagno di Pauli Maiori 28/03/79 - 287 ha 39°52'N 008°37'E  * Stagno di S'Ena Arrubia 14/12/76 - 223 ha 39°50'N 008°34'E  * Stagno di Sale Porcus 03/05/82 - 330 ha 40°01'N 008°21'E</p>	5	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Art. 131 del D.Lgs. 42/2004: "... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".</p> <p>Art. 142. comma 1 "Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:  i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;"</p> <p>Art. 8 comma 1 delle NTA del PPR dichiara che i beni paesaggistici "sono costituiti da quegli elementi territoriali, areali o puntuali, di valore ambientale, storico culturale ed insediativo che hanno carattere permanente e sono connotati da specifica identità, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare per le generazioni future."</p> <p>Art. 18 comma 1 delle NTA del PPR dichiara che i beni paesaggistici "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche."</p> <p>Pertanto tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove gli interventi di occupazione del suolo per mezzo di impianti fotovoltaici rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio eco-sistemico del sito.</p>



Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (Le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
<p><b>6) Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);</b></p>	<p>Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria)</p>	<p>In Sardegna esistono 92 Siti di Interesse Comunitario SIC (Fonte: <a href="http://www.sardegnaambiente.it/j/v/161?s=3&amp;v=9&amp;c=3624&amp;n=10&amp;va=3">http://www.sardegnaambiente.it/j/v/161?s=3&amp;v=9&amp;c=3624&amp;n=10&amp;va=3</a>)</p>	<p>6.1</p>	<p><b>NON IDONEA*</b></p> <p>*Ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal sistema di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, o rilevati in sede di valutazione di incidenza (ex D.P.R. 120/2003)</p> <p>Ovvero</p> <p>Ad esclusione dei casi in cui l'installazione avvenga all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fatta salva la necessità di acquisizione di giudizio di valutazione di incidenza positivo (ex D.P.R. 120/2003)</p> <p>(L.R. 15/2010 art. 12 comma 1)</p>	<p><b>NON IDONEA*</b></p> <p>* Ad esclusione dei casi in cui l'installazione avvenga all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fatta salva la necessità di acquisizione di giudizio di valutazione di incidenza positivo (ex D.P.R. 120/2003)</p> <p>(L.R. 15/2010 art. 12 comma 1)</p>	<p><b>NON IDONEA</b></p>	<p>L'art. 2 del D.P.R. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ss.mm.ii., definisce gli habitat naturali di interesse comunitario come habitat naturali che "rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta; ..."</p> <p>L'art. 10 della DIR 92/46/CEE art. 10 prevede che "Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche".</p> <p>L'art. 2 del D.P.R. 357/1997 definisce sito di importanza comunitaria "un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale ... in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica « Natura 2000 » di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione ...".</p> <p>La realizzazione di impianti di taglia medio-grande può compromettere gli obiettivi di conservazione del sito, nello specifico connessi alla presenza di habitat di interesse comunitario.</p> <p>Nei casi di deroga previsti per impianti di piccole/medie dimensioni, la realizzabilità è vincolata alla positiva valutazione di incidenza. Le attività di manutenzione e gestione delle aree interessate dall'impianto dovranno rispettare quanto indicato nel DM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17/10/2007 ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)".</p>



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
6) Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);	ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);	e 37 Zone di Protezione Speciale ZPS (Fonte: <a href="http://www.sardegnaambiente.it/j/v/161?s=3&amp;v=9&amp;c=3625&amp;n=10&amp;va=3">http://www.sardegnaambiente.it/j/v/161?s=3&amp;v=9&amp;c=3625&amp;n=10&amp;va=3</a> )	6.2	NON IDONEA*  *Ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal sistema di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, o rilevati in sede di valutazione di incidenza (ex D.P.R. 120/2003)	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 2 del DPR 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ss.mm.ii., definisce gli habitat naturali di interesse comunitario come habitat naturali che "rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta; ..."</p> <p>L'art. 3 comma 2 della DIR 79/409/CEE prevede "La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure :</p> <p>a ) istituzione di zone di protezione ; b ) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione ; c ) ripristino dei biotopi distrutti ; d ) creazione di biotopi".</p> <p>L'art. 6 del D.P.R. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ss.mm.ii. precisa che "1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle Zone di protezione speciale di cui al comma 1."</p> <p>La realizzazione di impianti di media e grande dimensione può compromettere gli obiettivi di conservazione del sito, nello specifico connessi alla presenza di specie ornamentali di interesse comunitario. Nei casi di deroga previsti per impianti di piccole dimensioni, la realizzabilità è vincolata alla positiva valutazione di incidenza.</p> <p>Le attività di manutenzione e gestione delle aree interessate dall'impianto dovranno rispettare quanto indicato nel DM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17/10/2007 ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"</p>
7) Le Important Bird Areas (I.B.A.);	Le Important Bird Areas (I.B.A.);	(Fonte: <a href="http://www.birdlife.org/datazone/sitesearchresults.php">http://www.birdlife.org/datazone/sitesearchresults.php</a> )	7	-	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Le IBA costituiscono siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna, proposte da organizzazioni no-profit, individuate secondo criteri standardizzati e accordati internazionalmente.</p> <p>La realizzazione di impianti fotovoltaici di media-grande dimensione può compromettere gli obiettivi di conservazione del sito, nello specifico connessi alla presenza di specie ornamentali, in quanto comporta sottrazione di territorio e di habitat utile all'avifauna ed aumento della pressione antropica conseguente alla realizzazione di infrastrutture annesse all'impianto (piste di accesso e opere di connessione elettrica).</p>



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
8) Le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;	Fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette;	Per i Parchi che hanno determinato l'area contigua	8.1	-	-	NON IDONEA	L'art. 32 della L. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette", per le aree contigue identifica nelle regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, l'ente che stabilisce piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.  Essendo tali territori limitrofi all'area Parco non sono ammissibili impianti di grande taglia.
	Istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;		8.2	VEDI CODICI 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8			
	Aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione	Possono essere ricomprese in tale tipologia, quelle aree definite "di ulteriore interesse naturalistico" dall'art. 38 delle NTA del PPR.  Fra queste, risultano perimetrare nella cartografia allegata al PPR: - le aree di notevole interesse faunistico; - le aree di notevole interesse botanico e fitogeografico.	8.3	-	NON IDONEA	NON IDONEA	Art. 39 delle NTA del PPR – "1. Nelle Aree o risorse di specifico interesse naturalistico è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse che motivano l'interesse naturalistico specifico delle stesse aree."  Pertanto, in tali tipi di aree, sono ammissibili solo interventi di piccola dimensione.
	Aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (es. aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali)	Rientrano in questa categoria le aree naturali, subnaturali e seminaturali di cui agli artt. 22 e 26 delle NTA del PPR	Aree naturali e subnaturali	8.4.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
		Aree seminaturali	8.4.2	NON IDONEA*  *Ad esclusione dei casi in cui la realizzazione dell'impianto non pregiudica la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica dell'area	NON IDONEA	NON IDONEA	Art. 26 delle NTA del PPR "1.Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."  Per tale motivo sono ammissibili gli interventi di minima trasformazione (<20 Kw) qualora non pregiudichino la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica dell'area



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
<p><b>9) Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;</b></p>	<p><i>Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/2003</i></p>	<p>Terreni agricoli interessati da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG e IGT, o che lo sono stati nell'anno precedente l'istanza di autorizzazione</p> <p>Fonte:  <a href="http://www.sardegnaagricoltura.it/argomenti/prodottitipici/dop-igp/">http://www.sardegnaagricoltura.it/argomenti/prodottitipici/dop-igp/</a>  <a href="http://www.sardegnaagricoltura.it/argomenti/prodottitipici/vini/">http://www.sardegnaagricoltura.it/argomenti/prodottitipici/vini/</a></p>	9.1	-	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Nell'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003 nonché nelle relative linee guida si fa riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia di colture tipiche) ed alle produzioni agroalimentari di qualità.</p> <p>Gli impianti di media e grande taglia interferiscono sensibilmente con tali attività.</p> <p>La non idoneità si riscontra, ad esempio, quando il progetto prevede l'estirpazione di vigneti a produzione certificata. In ogni caso i terreni interessati dal progetto non devono essere stati interessati da tali colture nell'anno precedente l'istanza di autorizzazione</p>
	<p><i>Aree caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo</i></p>	<p>Terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica</p> <p>Fonte: Le informazioni circa l'individuazione dei terreni interessati dagli impianti sono disponibili presso i Consorzi di Bonifica territorialmente competenti</p>	9.2	-	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>In considerazione della strategicità degli interventi, tesi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo ad un costo compatibile con l'economia agricola regionale, e degli importanti finanziamenti pubblici ad essi dedicati, i terreni irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica, realizzati anche con finanziamenti pubblici, sono inidonei per l'intero periodo di obbligo di mantenimento delle opere suddette, in quanto la realizzazione di impianti fotovoltaici di media-grande taglia contrasterebbe con le finalità di tali opere di pubblica utilità, vanificando l'investimento e sottraendo al comparto agricolo un suolo irriguo che rappresenta, nell'ambito dell'economia agricola regionale, una risorsa limitata.</p>
		<p>Terreni classificati nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo.</p> <p>Fonte: Stralcio della carta di capacità d'uso del suolo desumibile dagli strumenti di pianificazione o programmazione vigenti (piani a scala provinciale o regionale, strumenti urbanistici comunali, etc.).</p> <p>Il proponente, qualora ritenga di voler effettuare un approfondimento a scala aziendale, al fine di proporre una riclassificazione della classe d'uso dei suoli delle aree di interesse, può presentare, in fase autorizzativa, una relazione pedologica redatta da tecnico competente secondo le modalità e le indicazioni previste dalla normativa vigente</p>	9.3	<p><b>NON IDONEA*</b></p> <p>* Ad esclusione dei casi in cui l'installazione avvenga all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004 (L.R. 15/2010 art. 12 comma 1)</p>	<p><b>NON IDONEA*</b></p> <p>* Ad esclusione dei casi in cui l'installazione avvenga all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004 (L.R. 15/2010 art. 12 comma 1)</p>	NON IDONEA	<p>Le aree caratterizzate da una Land Capability di classe I e II rappresentano suoli utilizzabili per qualsiasi uso colturale ovvero che richiedono opportune scelte colturali.</p> <p>L'utilizzo di tali aree per l'installazione di impianti di media/grande taglia, comporterebbe l'occupazione di suoli caratterizzati da buona fertilità, per un vincolo temporale di circa 25-30 anni, senza escludere una potenziale perdita della capacità produttiva dei suoli medesimi.</p>



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
10) Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;	Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e ss.mm.ii.;	Aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4)	10.1	-	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Art. 27 lettera i) delle NTA del PAI ammette esclusivamente &lt;&lt;la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio di singoli edifici, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione;&gt;&gt;</p> <p>La realizzazione di impianti fotovoltaici potrebbe costituire un fattore di aumento della pericolosità idraulica, ostacolando il normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione della capacità di invaso delle aree interessate, pregiudicando le sistemazioni idrauliche definitive e la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino.</p>
		Aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3)	10.2	-	NON IDONEA	NON IDONEA	Art. 28 delle NTA del PAI
		Aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4)	10.3	-	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Art. 31 lett. j) delle NTA del PAI ammette esclusivamente &lt;&lt;la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio di singoli edifici residenziali, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione;&gt;&gt;</p> <p>La realizzazione di impianti fotovoltaici potrebbe costituire un fattore di aumento della pericolosità geomorfologia, compromettendo la stabilità del territorio, costituendo un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente e pregiudicando la sistemazione geomorfologica definitiva.</p>
		Aree di pericolosità elevata da frana (Hg3)	10.4	-	NON IDONEA	NON IDONEA	Art. 32 delle NTA del PAI



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	<i>Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)</i>	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati	
<b>11) Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.</b>	Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.	a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;	11.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Tali aree sono considerate Beni Paesaggistici e pertanto sono oggetto (Art.17 NTA del PPR) di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche.  Gli interventi relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici di qualunque taglia non sono compatibili con tali aree.	
		c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;	11.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	L'art. 2 del D.P.R. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ss.mm.ii. definisce "le aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche"  La realizzazione di impianti di qualunque taglia pertanto è incompatibile con tale tipologia di aree, in quanto può compromettere il loro ruolo di collegamento ecologico funzionale.	
		f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;	11.3	<b>VEDI CODICI 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 8.1</b>				
		g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;	11.4	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Art. 131 del D.Lgs. 42/2004: "... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".  La realizzazione di impianti comporta la rimozione di superfici boscate e pertanto non è compatibile con tali tipi di aree.	
		h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;  Fonte: <a href="http://www.sardegna.territorio.it/documenti/6_34_2006092813211_0.zip">http://www.sardegna.territorio.it/documenti/6_34_2006092813211_0.zip</a>	11.5	-	-	NON IDONEA	La L.R. 12/1994 la cui finalità è quella di garantire l'esistenza dell'uso civico, conservandone e recuperandone i caratteri specifici e salvaguardando la destinazione a vantaggio della collettività delle terre soggette agli usi civici (art.1 comma 1 lettera b), prevede per i piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche: "Art. 8 comma 2. I piani possono prevedere per i terreni una destinazione diversa da quella cui questi sono soggetti qualora la destinazione comporti, per la collettività interessata, un reale notevole vantaggio. A tal fine i terreni possono essere concessi ad amministrazioni, enti società, cittadini singoli o associati."  La realizzazione di grandi impianti interferisce negativamente con l'uso tradizionale delle aree, in quanto può risultarne compromessa l'esistenza degli usi civici e il diritto delle collettività utenti.	
		m) le zone di interesse archeologico;  Fonte: fanno parte di tale categoria le "aree caratterizzate da persistenze con valenza storico-culturale" nonché i "vincoli archeologici" di cui alla cartografia allegata al PPR	11.6	-	NON IDONEA	NON IDONEA	Le aree archeologiche tutelate rappresentano un interesse storico con caratteristiche, anche visive, che non sono compatibili con le forme tipiche degli impianti a terra. Nelle zone in questione la realizzazione di impianti medi e grandi costituisce un elemento capace di compromettere la relazione spaziale tra i monumenti archeologici e quindi il contesto storico dell'area di emergenza del patrimonio archeologico.	



**Criteria di indirizzo per la valutazione positiva dei progetti ai sensi del punto 16 delle LG Ministeriali – Impianti Fotovoltaici**

Criteri di indirizzo per la valutazione positiva dei progetti delle LG Ministeriali	Categoria di BROWNFIELD	Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Definizione dei criteri di installazione di impianti fotovoltaici all'interno delle Brownfield
<p><b>Ai sensi del paragrafo 16 comma 1 lettera d) delle LG Ministeriali, costituisce elemento di valutazione positiva del progetto:</b></p> <p><b>“il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee”</b></p>	Area Industriale, artigianale, di servizio	<p>In tale tipologia ricadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le aree industriali gestite dai Consorzi Industriali Provinciali e le Aree Z.I.I.R.(tabelle A e B della L.R. 10/2008);</li> <li>- Le aree definite D dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;</li> <li>- Le aree perimetrate come Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.);</li> <li>- Le aree G specifiche (es. aree definite G dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, qualora destinate anche ad impianti energetici nelle relative norme d'attuazione);</li> </ul>	A-1.1	<p>Al fine di salvaguardare l'originaria funzione dei lotti liberi appartenenti alle aree industriali, cioè quella di localizzare attività in grado di generare sviluppo ed occupazione, in aree già opportunamente infrastrutturate per tale scopo con risorse pubbliche, si ritiene opportuno individuare un limite di utilizzo di territorio industriale in termini di “superficie lorda massima” occupabile da impianti fotovoltaici, stabilito nella percentuale del <b>10%</b> sulla superficie totale dell'area industriale presa in considerazione.</p> <p>La “superficie lorda” dell'impianto va computata al lordo di tutte le opere accessorie all'impianto fotovoltaico (piazzole di sosta, distanza fra le stringhe, pertinenza delle cabine di trasformazione, distanza dalle recinzioni, etc).</p>
	Area di discarica	<p>In tale tipologia ricadono esclusivamente le perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i dettami del D.Lgs n. 36/2003</p>	A-1.2	<p>La potenza massima complessiva all'interno della perimetrazione di discarica controllata non può superare i 2 MWp</p>
	Area estrattiva di prima o seconda categoria	<p>In tale tipologia ricadono le perimetrazioni di aree interessate da attività estrattiva di prima o seconda categoria, laddove gli impianti fotovoltaici ricadano in aree dismesse esclusivamente interessate da degrado causato da attività estrattiva non ancora ripristinate, semprechè compatibili con il progetto di coltivazione e recupero autorizzato</p>	A-1.3	<p>Si ritiene di dover limitare la superficie lorda occupabile dall'impianto ad una percentuale non superiore al <b>50%</b> sul totale dell'area estrattiva autorizzata e comunque per una superficie massima occupabile non superiore a 10 ettari, al fine di limitare l'interferenza che la presenza dell'impianto fotovoltaico potrà comportare nelle attività di recupero e rinaturalizzazione.</p> <p>La “superficie lorda” dell'impianto va computata al lordo di tutte le opere accessorie all'impianto fotovoltaico (piazzole di sosta, distanza fra le stringhe, pertinenza delle cabine di trasformazione, distanza dalle recinzioni, etc).</p> <p>Contestualmente all'avvio dell'istanza di verifica e/o di Autorizzazione dell'impianto, dovrà essere presentato un dettagliato piano di recupero dell'area estrattiva, con obbligo di conclusione della fase di ripristino prima dell'avvio dei lavori dell'impianto fotovoltaico.</p>